

Oggetto: Aeroporto Napoli Capodichino - Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

## IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione ed in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per talune specifiche categorie di servizi tra quelle indicate nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", edizione 8<sup>a</sup>, approvato in data 5 maggio 2023, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e di classe 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto l'art. 23, co. 4, del citato Regolamento che reca la disciplina transitoria con riguardo agli effetti dei provvedimenti di limitazione già adottati in relazione alla nuova classificazione delle certificazioni rilasciate in favore dei prestatori aeroportuali di assistenza a terra;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 75072 del 20 luglio 2017, con il quale è stata disposta, per la durata di sette anni, la limitazione per l'aeroporto di Napoli Capodichino:
- 1) per le attività di aviazione commerciale e per le attività di aviazione generale, rispettivamente, a due e a quattro prestatori di servizi di assistenza a terra, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli), 4 (assistenza merci e posta limitatamente all'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile), e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.4 (caricamento e scaricamento dell'aereo della posta) e sottocategoria 5.7 (trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento);

- 2) a due vettori in autoproduzione per le medesime categorie di servizi di cui al punto 1);
- 3) a tre prestatori per la categoria di servizi 7, attività di assistenza carburante e olio;

Vista la nota n. AD-07/2023 del 18 aprile del 2023 (prot. ENAC n. 51104 del 21 aprile 2023), corredata di relativa Analisi Funzionale Operativa (di seguito AFO), con la quale la Società Gestione Servizi Aeroporti Campani (di seguito GESAC) ha chiesto all'ENAC di predisporre un nuovo provvedimento volto a confermare le attuali limitazioni disposte con il citato provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 75072 del 20 luglio 2017, prevedendo che l'aeroporto di Napoli Capodichino sia limitato a:

- a) due prestatori in possesso di certificazione di classe 1 e a quattro prestatori in possesso di certificazione di classe 2, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli), e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.4 limitatamente alla posta e della sottocategoria 5.7;
- b) a due vettori in autoproduzione, per le medesime categorie di servizi di cui al precedente para a);
- c) a tre prestatori per la categoria di servizi 7 (assistenza carburante e olio);

Vista la nota n. 73565 del 7 giugno 2023, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti dell'ENAC, nel trasmettere la citata AFO, ha chiesto alle Direzioni e articolazioni tecniche dell'Ente, di voler esprimere, ciascuna per gli aspetti di competenza, in base all'assetto organizzativo ordinamentale dell'Ente in vigore a tale data, le proprie valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di conferma della limitazione richiesto dalla società GESAC;

Visto il documento recante la nuova struttura organizzativa dell'Ente, in vigore dal 10 ottobre 2023, che riconduce tutte le competenze tecniche, legate alla valutazione delle analisi funzionali operative di cui sono corredate le istanze delle società di gestione aeroportuale rivolte all'adozione dei provvedimenti di limitazione di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 18/99, precedentemente ripartite tra più articolazioni, nell'ambito delle sole direzioni territoriali;

Vista la nota n. OPE/217 del 7 dicembre 2023 (prot. ENAC n. 160093 dell'11 dicembre 2023), con la quale la società GESAC ha fornito elementi di integrazione rispetto all'AFO originariamente prodotta, con specifico riferimento alla non percorribilità dell'ipotesi di limitare a 2 anziché a 4 i prestatori di servizi di assistenza a terra in possesso di certificazione di classe 2 (ex aviazione generale) al fine di consentire l'ingresso di un ulteriore prestatore in possesso di certificazione di classe 1 (ex aviazione commerciale);

---

- Vista la nota n. OPE/03/24 del 9 gennaio 2024 (prot. ENAC n. 2610 della medesima data) con la quale la società GESAC ha trasmesso la documentazione recante gli elementi integrativi e i chiarimenti richiesti dall'Ente nel corso delle interlocuzioni istruttorie con i rappresentanti della società ai fini della conclusione del procedimento di limitazione;
- Vista la nota n. 3431 del 10 gennaio 2024 della Direzione territoriale Campania con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria recante le valutazioni tecniche dell'Ente, in ordine alla richiamata documentazione tecnica prodotta dalla società GESAC a sostegno della propria istanza di conferma della limitazione dell'Aeroporto di Napoli Capodichino;
- Considerato che le conclusioni della citata relazione istruttoria sono nel senso di ritenere fondata l'istanza di limitazione dalla società GESAC, sussistendo sia criticità sotto il profilo della carenza di spazio disponibile, avuto anche riguardo agli interventi infrastrutturali in corso di implementazione e programmati sia sotto il profilo della safety, seppure in relazione al solo aspetto dell'incremento della probabilità di incidenti derivante dall'ingresso di ulteriori operatori;
- Considerato che i servizi di trasporto e caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento costituenti l'intera sottocategoria 5.7 sono in via ordinaria esclusi dai provvedimenti di limitazione adottati dall'ENAC, in ragione del fatto che essi per le modalità con cui sono svolti e per le caratteristiche dei mezzi impiegati hanno limitato impatto sulle capacità di spazio, sull'operatività, nonché sulla safety aeroportuale;
- Considerato che l'assistenza merci e posta, limitatamente all'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, è ora ricompresa, insieme alle operazioni di carico e scarico dall'aeromobile, nella sottocategoria di servizi di assistenza a terra 5.4 (assistenza operazioni in pista) e non più 4 (assistenza merci e posta);
- Considerato che diversamente dai servizi di cui alla citata sottocategoria 5.7, quelli relativi al trattamento fisico della posta in arrivo e partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, nonché al caricamento e scaricamento della stessa dall'aeromobile, costituenti peraltro solo un segmento delle attività ricomprese nella sottocategoria 5.4, sono suscettibili, in via generale, di determinare effetti di rilievo sulla mancanza di spazio e sulla safety aeroportuale che sono poste a base dell'istanza di limitazione presentata dalla società GESAC;
- Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di non poter accogliere, riconsiderando quanto disposto con il citato provvedimento di limitazione del 20 luglio 2017, l'istanza della società GESAC nella parte in cui richiede, peraltro senza portare a sostegno elementi di motivazione, di escludere dalla limitazione il segmento
-

di attività di cui alla sottocategoria 5.4 relativo al trasferimento della posta ed al suo caricamento e scaricamento dall'aeromobile che determinerebbe la liberalizzazione di tale specifico servizio, consentendo in tal modo anche a più di un ulteriore operatore di essere certificato per svolgerlo in tutte le fasi di cui si compone e ciò in contrasto con le rilevate criticità legate alla mancanza di spazio e alla safety;

Considerato che lo spazio disponibile e la sicurezza costituiscono oltre alla capacità, requisiti alternativamente richiesti a giustificazione delle limitazioni di cui all'art. 4, co. 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999;

Dispone

#### Art. 1

1. In parziale accoglimento di quanto richiesto dalla società GESAC, a decorrere dal 20 luglio 2024, l'accesso all'Aeroporto di Napoli è limitato a:
  - a) due prestatori in possesso di certificazione di classe 1 e a quattro prestatori in possesso di certificazione di classe 2, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli) e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7;
  - b) a due vettori in autoproduzione per le medesime categorie di servizi di cui al precedente para a);
  - c) a tre prestatori per la categoria di servizi 7 (assistenza carburante e olio).

#### Art. 2

1. Per l'individuazione dei prestatori e dei vettori in autoproduzione che svolgeranno, per la durata di sette anni, le attività di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, la società GESAC provvede con procedura di gara, da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999.
2. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di affidamento dei servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione, a seguito delle procedure di gara di cui al comma 1, la società GESAC presenta all'ENAC una nuova analisi funzionale operativa volta a fornire una valutazione aggiornata, avuto riguardo in particolare allo stato dello sviluppo infrastrutturale, sulla permanenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento, nei medesimi termini, delle limitazioni disposte con il presente provvedimento.

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)